



Con questa scrittura privata tra i signori PELLECCCHIA Vincenzo, residente in Nocera Inferiore, e PELLECCCHIA Giuseppe, residente in Salerno, alla via                     , P.

P R E M E S S O

che il sig. Vincenzo Pelleccchia, con contratto 2.3.1963, reg.to a Salerno il 13.3.1963 al n.19526, acquistava da De Santis Amedeo l'attrezzatura, l'arredamento e l'avviamento, cioè l'esercizio di vendita di fiori che il De Santis gestiva nel terraneo di proprietà del dr. Massimo Cavaliere, in Salerno alla via Posidonia n.184, pal. Angrisani;

che il sig. Giuseppe Pelleccchia ha chiesto che il fratello gli ceda la gestione dell'esercizio suddetto;

che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutte le condizioni, concludono questo contratto, regolato come segue:

1) Le premesse sono parte integrante del contratto e si abbiano per qui ripetute e trascritte con forza di patto.

2) Il sig. Vincenzo Pelleccchia cede al fratello Giuseppe Pellecchia la gestione e l'esercizio di vendita dei fiori e affini, posto in Salerno alla via Posidonia n.184, nel terraneo di proprietà del dr. Massimo Cavaliere, per la durata di anni 3 (Tre), con inizio dall'1.1.1964 e con termine al 31.12.1966.

3) Quale canone per la concessione in gestione, il sig. Giuseppe Pelleccchia si obbliga di corrispondere al frattello, sig. Vincenzo Pelleccchia, e nel domicilio di questi in Nocera Inferiore, L. 50.000 (cinquantamila) mensili. La prova del pagamento

dovrà risultare da ricevuta scritta, rinunciando le parti a qualunque altra forma di prova ed anche al giuramento.

4) Il sig. Giuseppe Pellecchia si obbliga di gestire il negozio con la massima diligenza onde evitare la perdita o soltanto una riduzione dell'accorsamento. E si obbliga di sopportare e di pagare tutte le spese (canone di locazione, abbonamento al telefono, abbonamento all'acqua, imposte, tasse di qualunque genere, ecc.) che ineriscano e comunque si riferiscano all'esercizio suddetto; e, naturalmente, provvederà a sue cura e spese all'acquisto ed al rifornimento del negozio di quanto gli occorra per il commercio.

5) Il mancato pagamento anche di una sola rata alle convenute scadenze mensili, comporterà la risoluzione immediata di questo contratto con ogni altra conseguenza.

6) Sarà cura e obbligo del sig. Giuseppe Pellecchia di chiedere e di ottenere a suo nome la licenza di esercizio, senza che tanto, però, possa costituire modifica dei patti di questo contratto e nemmeno elemento per diversamente interpretare il contratto stesso.

7) Il contratto di locazione del terraneo dov'è il negozio sarà concluso col proprietario direttamente dal sig. Giuseppe Pellecchia, ma il sig. Vincenzo Pellecchia ne garantirà l'adempimento.

8) Le parti convengono che, al termine di questo contratto il negozio (per la parte del solo esercizio) sarà trasferito al

sig. Giuseppe Pellecchia e le somme corrisposte saranno impu  
tate a pagamento del prezzo di trasferimento dell'attrezzatu  
ra e dell'accorsatura del negozio.

9) Al pari del valore da dare a quanto convenuto con l'art. 6,  
nemmeno la conclusione del contratto di locazione tra il sig.  
Giuseppe Pellecchia ed il proprietario del terraneo dov'è il  
negozio, deve intendersi come modifica dei patti di questo con  
tratto o elemento per diversamente interpretarlo.

10) Nel caso che questo contratto dovesse comunque risolversi  
in corso di esecuzione -per inadempimento, per recesso, per con  
sensuale risoluzione, ecc.- il sig. Giuseppe Pellecchia si obbli  
ga di prestare tutti i consensi e di avvolgere a chi competen  
te opportune istanze, perchè i contratti di locazione e di uten  
ze varie siano trasferiti in testa al sig. Vincenzo Pellecchia.

11) Le spese per la redazione di questo contratto sono a cari  
co del sig. Vincenzo Pellecchia; quelle per la registrazione an  
che tardiva sono a carico della parte inadempiente.

Nocera Inferiore, 31.12.1963.



